

CONVENZIONE TRA L'ASL CN2 E L'AO OIRM-SANT'ANNA PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO IN AMBITO AMMINISTRATIVO CONTABILE AL FINE DELL'AVVIO DEL SISTEMA CONTABILE AM.CO.

tra

L'Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba Bra, codice fiscale e partita IVA 02914170044 e di seguito denominata ASL CN2, con sede legale in Alba (12051) - via Vida 10, nella persona di _____, in qualità di (Legale Rappresentante/delegato del Legale Rappresentante),

e

L'Azienda Ospedaliera OIRM-Sant'Anna, codice fiscale e partita IVA 06815430019, con sede legale in Torino (10126) – piazza Polonia 94, nella persona di _____, in qualità di (Legale Rappresentante/delegato del Legale Rappresentante),

Premesso che

- con decorrenza 1° gennaio 2026, la deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n.133-26443 del 4 dicembre 2025 ha disposto l'istituzione dell'Azienda Ospedaliera "OIRM-Sant'Anna", in esito all'accorpamento all'A.O. Ospedale infantile Regina Margherita-OIRM (costituita con dCR 19 dicembre 2023, n. 307- 27525) del presidio Sant'Anna, originariamente ricondotto all'AOU Città della salute e della scienza di Torino;
- l'effettiva costituzione dell'AO OIRM-Sant'Anna è avvenuta con DPGR n. 4 del 22 gennaio 2026, in continuità con la pregressa AO Ospedale Infantile Regina Margherita-OIRM e, con dGR n. 30-2372/2026/XII del 16 marzo 2026, è stato nominato il Direttore generale della stessa, nella persona dell'ing. Adriano Leli, superando la precedente fase di commissariamento;
- in qualità di nuova azienda del Servizio sanitario regionale, la medesima è tenuta a dotarsi di un proprio bilancio, redatto secondo le medesime modalità previste per le Aziende Sanitarie Locali e per il quale, a partire dal 2026, intende utilizzare la piattaforma AMCO, in coerenza con il progetto regionale di uniformazione dei sistemi contabili;
- allo stato attuale, l'AO OIRM-Sant'Anna non dispone di personale dipendente e, pertanto, intende avvalersi, in via temporanea, di personale qualificato appartenente ad altre Aziende Sanitarie Regionali; in particolare, nel caso specifico, intende avvalersi del personale dell'ASL CN2 in quanto amministrazione che già ha adottato la suddetta piattaforma di gestione amministrativo-contabile;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto e si considerano accettate.

L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali di collaborazione e consulenza finalizzate alla fase di avvio del sistema contabile AMCO, gestione del bilancio e eventuale formazione a dipendenti dell'AO OIRM-S. Anna, come di seguito specificate:

a) nella fase di avvio dell'operatività dell'Azienda

- avvio del sistema contabile con il gestionale AMCO, operazioni di fatturazione attiva e passiva, scritture contabili, riscossioni e pagamenti;
- rendicontazioni trimestrali su portale SIRECOM (o sue evoluzioni);
- Bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- eventuali adempimenti fiscali mensili, adempimenti fiscali periodici quali LIPE, dichiarativi IVA,

IRAP, IRES, ENC, 770, Bollo Virtuale etc.;

- eventuale predisposizione di modelli di versamento imposte F24;
- supporto nei rapporti con il servizio di Tesoreria;
- eventuali altre attività ricondotte alla competenza della funzione Contabilità aziendale, quali in particolare:
 - contratti di lavoro dei direttori generali, collegio sindacale e altre collaborazioni (indicativamente non oltre n. 20 contratti);
 - collaborazione nei programmi di avvio dell'attività dell'Azienda, per le materie di competenza;

b) nella fase di consolidamento dell'Azienda, con la costituzione di un proprio servizio di Contabilità

- formazione, supporto e affiancamento del personale transitato/acquisito alle dipendenze dell'AO OIRM-Sant'Anna.

Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività di collaborazione di cui al precedente articolo, sarà prestata da personale amministrativo dirigente e del comparto dipendente della S.C. Bilancio e Contabilità dell'ASL CN2, individuato dal Direttore della struttura a seconda delle attività svolte.

L'attività potrà essere prestata nella sede amministrativa dell'AO OIRM-Sant'Anna e/o da remoto nella misura indicativa massima di n. ore 50 ore/mese.

I dipendenti dell'ASL CN2 svolgeranno le prestazioni oggetto della presente convenzione al di fuori dell'impegno orario di servizio nel rispetto del limite massimo di ore mensili stabilito dalla vigente normativa che dovrà essere dai medesimi attestati sotto la propria responsabilità.

Art. 3 - Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

Per le suddette prestazioni l'AO OIRM-Sant'Anna corrisponderà all'ASL CN2 il seguente corrispettivo:

- per il personale dirigente: € 60,00/ora – più oneri c/azienda, IRAP e IVA – nonché, per ogni accesso alla sede dell'AO OIRM-Sant'Anna, un rimborso forfettario del tempo di viaggio di € 30,00 più IVA, nonché un rimborso delle spese di viaggio, determinate in base alla vigente normativa;
- per il personale non dirigente: € 30,00/ora – più oneri c/azienda, IRAP e IVA – nonché, per ogni accesso alla sede dell'AO OIRM-Sant'Anna, un rimborso forfettario del tempo di viaggio di € 15,00 più IVA nonché un rimborso delle spese di viaggio, determinate in base alla vigente normativa.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto ad ASL CN2 per la successiva attribuzione nella misura del 95% ai dipendenti che hanno garantito l'attività di collaborazione, mentre il restante 5% verrà trattenuto dall'ASL CN2. Eventuali rimborsi di spese di viaggio saranno erogati direttamente agli interessati da parte dell'ASL CN2 e comunicati all'AO OIRM-Sant'Anna per l'integrazione dell'ordinativo di spesa.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dai dipendenti interessati mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal Direttore della struttura e dall'AO OIRM-Sant'Anna.

Sulla base della rendicontazione validata, l'ASL CN2 procederà all'emissione della relativa fattura, previa emissione dell'ordine da parte dell'AO OIRM-Sant'Anna, tramite il Nodo Smistamento Ordini.

L'AO OIRM-Sant'Anna si impegna ad effettuare il pagamento entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della fattura.

Art. 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza dal momento della sottoscrizione e termine al 31 dicembre 2026.

Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende. Non è previsto tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono esercitare il diritto di recesso senza obbligo di motivazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi a mezzo PEC aziendale. In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso.

Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.

Art. 5 - Sicurezza ambienti di lavoro

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale si applicano le vigenti disposizioni finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 6 - Copertura assicurativa

L'AO OIRM-Sant'Anna garantisce la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile derivanti dalle attività oggetto di convenzione secondo quanto previsto dal Programma Regionale di Assicurazione della R.C.T.

Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di lavoro non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compresi quello in itinere, malattia e malattia professionale al quale dovrà eventualmente far fronte il professionista con oneri a proprio carico.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le parti assicurano che i prestatori delle attività oggetto di questa convenzione si impegnano a mantenere la riservatezza circa dati e documenti dei quali vengano a conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dal servizio svolto, e di dare attuazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – GDPR).

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le parti garantiscono che i dati relativi al presente accordo saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

I prestatori del servizio sono autorizzati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 32 del Regolamento UE n. 2016/679, al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento dell'attività agli stessi affidata con la presente convenzione.

Art. 8 - Applicazione L. n. 190/2012

I collaboratori, dipendenti dell'ASL CN2, si impegnano ad osservare le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge n. 190/2012 nonché il rispetto del vigente Codice di comportamento; in caso di violazione, l'OIRM-Sant'Anna potrà prevedere la risoluzione immediata della convenzione, con risarcimento degli eventuali danni da parte dell'ASL CN2, anche per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 9 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme legislative, regolamentari e di contrattazione collettiva nazionale vigenti in materia.

Art. 10 - Foro competente e norme finali

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente atto, il Foro competente sarà quello di Torino.

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 10 articoli, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

Le spese per l'imposta di bollo, assolte virtualmente, sono a carico dell'AO OIRM-Sant'Anna, in quanto amministrazione che fruisce della prestazione, senza diritto di rivalsa.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute. L'ultima data di sottoscrizione, come rilevata attraverso la firma digitale, determina l'avvio dell'efficacia della convenzione.

Firmato:

per l'ASL CN2 Alba-Bra: _____

per l'AO OIRM-Sant'Anna: _____